

Proposta nuova gestione liquidi da inalazione contro la contraffazione e il contrabbando

Le modificazioni al comma 1 bis dell'Art. 62 quater sono finalizzate al contrasto all'evasione fiscale al contrabbando e contraffazione attuato sul mercato interno sia con prodotti fabbricati e distribuiti abusivamente in Italia che a prodotti provenienti dagli stati membri in ragione della impossibilità di eseguire controlli doganali adeguati.

L'applicazione dei contrassegni di identificazione (es: tecnologia FRID – Fascetta - Triangolo ologramma) non solo pone i prodotti illegali nella condizione di non essere esponibili nei negozi ma permetterà controlli più agevoli dei prodotti illegali ponendo i liquidi da inalazione in armonizzazione con le disposizioni vigenti in termini di identificazione dei prodotti del tabacco.

La ricaduta dell'imposizione fiscale omogenea per tutti i liquidi da inalazione contenenti nicotina che non contenenti nicotina permetterà oltre ad attuare una semplificazione di carattere fiscale ed amministrativo anche di ottenere maggior introiti derivanti dall'incentivazione alla vendita di soli prodotti legali ed ottenere il raggiungimento dei settanta milioni come da emendamento decreto legge fiscale all' Art. 25 quater (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) punto 12 lettera "b".

L'eventuale emendamento farà sì che tutti i flaconi di ricarica e le cartucce precaricate (intese come unità di vendita fino a complessivi 10 ml per singola confezione indipendentemente dal numero di ricariche presenti all'interno della stessa) contenenti nicotina paghino un'imposta comunque calcolata su 10 ml. Posto che il limite per i liquidi di inalazione contenenti nicotina è limitato dal D.LGS 6/2016 in massimo 10 ml. I flaconi di liquidi da inalazione pronti senza nicotina fino a 100 ml corrispondono la medesima imposta dei precedenti indipendente dalla quantità di liquido presente nel flacone.

Questo permetterà una più semplice gestione da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la sola vendita ai depositi fiscali dei contrassegni di identificazione con pagamento immediato e non più una gestione fiscale ad ora regolamentata tramite l'invio di quindicine da parte del deposito fiscale che alleggerirebbe il lavoro di gestione e controllo del versamento dell'imposte di consumo.

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n°504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Articolo	Testo emendamento	Spiegazione
	<p>ARTICOLO 39 duodecies (Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati) Al comma 1 dopo la parola tabacchi lavorati aggiungere le parole <i>liquidi da inalazione pronti con e senza nicotina</i>. Dopo la parola condizionamenti aggiungere le parola e <i>flaconi</i>.</p>	<p>Relazione illustrativa Si estende ai liquidi da inalazione con e senza nicotina l'applicazione dei contrassegni di legittimazione al fine di individuarne anche visivamente la fattispecie di prodotti soggetto a imposte di consumo.</p>
	<p>ARTICOLO 62 quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) All'articolo 62 quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: -dopo le parole <i>I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina</i>, sono aggiunte le parole <i>con divieto all'immissione nel mercato dal (data) di flaconi contenenti liquidi pronti senza nicotina in quantità superiore a 100 ml</i>, -dopo le parole <i>219, e successive modificazioni</i>, sono aggiunte le parole <i>sono identificati, a decorrere dal (data), mediante apposizione di contrassegni di legittimazione ai sensi del precedente Art. 39 duodecies che dimostri che i prodotti siano stati</i> -dopo la parola aggiunta <i>siano stati</i> è tolta la parola <i>sono</i> -dopo la parola <i>assoggettati ad imposta di consumo</i> sono aggiunte le parole <i>quantificata, per i liquidi contenenti nicotina e per i liquidi pronti da inalazione non contenenti nicotina indipendentemente dalla quantità presente nel flacone, ovvero nella confezione unitaria. in complessivi 10 ml</i> -le parole <i>in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento</i> sono sostituite dalla parole <i>in misura pari al dieci per cento</i>. - è aggiunto il comma 1-quater: <i>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le caratteristiche dei contrassegni di legittimazione rendendoli disponibili ai soggetti autorizzati entro il (aggiungere data)</i></p>	<p>Relazione illustrativa Le modificazioni al comma 1 bis dell'Art. 62 quater sono finalizzate al contrasto all'evasione fiscale ed al contrabbando attuato sul mercato interno sia con prodotti fabbricati e distribuiti abusivamente in Italia che a prodotti provenienti dagli stati membri in ragione della impossibilità di eseguire controlli doganali adeguati. L'applicazione dei contrassegni di identificazione non solo pone i prodotti illegali nella condizione di non essere esportabili nei negozi ma permetterà controlli più agevoli dei prodotti illegali ponendo i liquidi da inalazione in armonizzazione con le disposizioni vigenti in termini di identificazione dei prodotti del tabacco. La ricaduta dell'imposizione fiscale omogenea per tutti i liquidi da inalazione sia contenenti nicotina che non contenenti nicotina permetterà oltre ad attuare una semplificazione di carattere fiscale ed amministrativo anche di ottenere maggior introiti derivanti dall'incentivazione alla vendita di soli prodotti legali. L'emendamento fa sì che tutti i flaconi di ricarica e le cartucce precaricate (intese come unità di vendita fino a complessivi 10 ml per singola confezione indipendentemente dal numero di ricariche presenti all'interno della stessa) contenenti nicotina paghino un'imposta comunque calcolata su 10 ml. Posto che illimitate per i liquidi di inalazione contenenti nicotina è limitato dal D.LGS 6/2016 in massimo 10 ml. I flaconi di liquidi da inalazione pronti senza nicotina fino a 100 ml corrispondono la medesima imposta dei precedenti indipendente dalla quantità di liquido presente nel flacone.</p>

Testo emendato Art. 62 quater comma 1-bis

1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con divieto all'immissione nel mercato dal (data) di flaconi contenenti liquidi pronti senza nicotina in quantità superiore a 100 ml, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono identificati, a decorrere dal (data), mediante apposizione di contrassegni di legittimazione ai sensi del precedente Art. 39 duodecies che dimostri che i prodotti siano stati assoggettati ad imposta di consumo quantificata, per i liquidi contenenti nicotina e per i liquidi pronti da inalazione non contenenti nicotina indipendentemente dalla quantità presente nel flacone, ovvero nella confezione unitaria, in complessivi 10 ml, in misura pari al dieci per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

Art. 62 quater comma 1-quater

1-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le caratteristiche dei contrassegni di legittimazione rendendoli disponibili ai soggetti autorizzati entro il (data).